



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 1 aprile 2015, n. 117

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante al PRG per la riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell’area di proprietà di PICCIOLI R. MICHELE e di un’area contermina per presa d’atto di destinazione urbanistica dettata da opere pubbliche già insistenti sulla stessa” e “Variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi di alcune aree della fascia costiera di Nardò per la modifica dell’art.92 delle N.T.A. del P.R.G. per le zone F.14 e revisione di alcune maglie del P.R.G. tipizzate F.14 a seguito di istanze di riqualificazione - CALIGNANO MARIA SPERANZA”. Autorità precedente: Comune di Nardò.

L’anno 2015, addì 1 del mese di Aprile, presso la sede dell’Area “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’attuazione delle OO.PP.” - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell’Ufficio

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO che:

il Comune di Nardò, in data 19/11/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (urbanistica@pecnardo.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato Variante al PRG per la riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Piccioli R. Michele e di un'area contermina per presa d'atto di destinazione urbanistica dettata da opere pubbliche già insistenti sulla stessa":

- copia atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale costituito da Determina dirigenziale n. 817 del 05.11.2014 a firma del responsabile dell' area funzionale 2° - sviluppo e pianificazione del territorio - ambiente ing. Piero Formoso, riferita alla Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15.12.2010 di "Adozione di Variante urbanistica per la parziale ritipizzazione della fascia costiera a seguito della decadenza dei vincoli di PRG";

- Nota del 20.10.2014, a firma del responsabile dell' area funzionale 2° - sviluppo e pianificazione del

territorio - ambiente ing. Piero Formoso e dell' ing. Gianluca Manieri in qualità di Collaboratore in forza presso la suddetta Area Funzionale 2°, con cui, in riferimento alla summenzionata Variante al PRG, si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del regolamento regionale n.18/2013;

- Elaborati di piano di seguito elencati:

- All. C: elaborato grafico Piccioli R. Michele;

nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Nardò provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013 di cui alla lettera d) dell'art. 7, comma 2;

in data 19/11/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

[http://ambiente.regione.puglia.it](http://ambiente.regione.puglia.it;));

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/11148, con cui si comunicava al Comune di Nardò la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

il Comune di Nardò, in data 20/11/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (urbanistica@pecnardo.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato Variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi di alcune aree della fascia costiera di Nardò per la modifica dell'art.92 delle N.T.A. del P.R.G. per le zone F.14 e revisione di alcune maglie del P.R.G. tipizzate F.14 a seguito di istanze di riqualificazione - Calignano Maria Speranza”:

- copia atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale costituito da Determina dirigenziale n. 816 del 05.11.2014 a firma del responsabile dell' area funzionale 2° - sviluppo e pianificazione del territorio - ambiente ing. Piero Formoso riferita alla Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15.12.2010 di “Adozione di Variante urbanistica per la parziale ritipizzazione della fascia costiera a seguito della decadenza dei vincoli di PRG”;

- Nota del 20.10.2014, a firma del responsabile dell' area funzionale 2° - sviluppo e pianificazione del territorio - ambiente ing. Piero Formoso e dell' ing. Gianluca Manieri in qualità di Collaboratore in forza presso la suddetta Area Funzionale 2°, con cui, in riferimento alla summenzionata Variante al PRG, si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) punto VIII del regolamento regionale n.18/2013;

- Elaborati di piano di seguito elencati:

- All.C Elaborato grafico Calignano Maria;

nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Nardò provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013 di cui alla lettera a) punto VIII dell'art. 7, comma 2;

in data 20/11/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

[http://ambiente.regione.puglia.it](http://ambiente.regione.puglia.it;));

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/11158, con cui si comunicava al Comune di Nardò la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

in data 26/11/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot.11510, trasmessa a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Nardò l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione

della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014; la predetta nota prot. 11510/2014 veniva trasmessa, stesso mezzo, anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione Dirigenziale n.12/2014;

in data 27/01/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot.1023, trasmessa a mezzo PEC, comunicava al Comune di Nardò, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., "le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione" dei piani registrati in oggetto, come di seguito riportate:

".....si evidenzia che l'area di proprietà Piccioli R. Michele e l'area di proprietà Calignano Maria Speranza fanno parte, insieme ad altre 19 aree, di una più ampia variante urbanistica approvata con DGR n. 1781/2014 avente ad oggetto "Variante per la riqualificazione urbanistica di aree nella fascia costiera a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi. Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15.12.2010. Approvazione con prescrizioni e modifiche (.....). Pertanto, non si può non rilevare che, rispetto alla Variante urbanistica approvata dalla Regione con la su citata Delibera, l'oggetto della procedura di esclusione da VAS non corrisponde alla totalità delle aree interessate. "

- In riscontro alla predetta nota di comunicazione dei motivi ostativi prot. AOO_089-1023/2015 il Comune di Nardò - Area Funzionale 2° -Sviluppo e Pianificazione, trasmetteva, con nota prot. n. 3880 del 02/02/2015, acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n. 1477 del 04.02.2015, le proprie osservazioni.

ATTESO che, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Nardò;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dall'autorità procedente con la prefata nota prot.1477/2015,

CONSIDERATO che:

- nelle osservazioni pervenute con la predetta nota n. 1477/2015, l'amministrazione comunale ricostruisce l'iter amministrativo e urbanistico delle varie ritipizzazioni in atto nel territorio comunale precisando, tra l'altro, che "rispetto alla variante generale di PRG che riguarda estesamente le zone F. 34 ricadenti nella fascia costiera, le due varianti puntuali si differenziano per oggetto e per tipologia di zona omogenea interessata....". Inoltre mette in rilievo che "...relativamente all'insieme delle varianti preliminarmente approvate con DGR 1781/2014, ed in particolare di quelle indicizzate al "Gruppo A" dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, questa area funzionale 2° ha ben ritenuto avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica considerandole facenti parte della più estesa variante generale relativa alle zone F.34 della fascia costiera del Comune di Nardò...". La stessa autorità, infine ribadisce che " Si ritiene, invece, appropriato trattare congiuntamente varianti, anche puntuali, che però comportano un impatto ambientale della stessa natura, come nel caso delle varianti relative alle zone F 34 della fascia costiera per le quali, questa Area Funzionale, ha stabilito di avviare un unico procedimento di Valutazione Ambientale Strategica".

RILEVATO che:

- come già ribadito, dalla lettura della DGR 1781/2014, si evince che le ritipizzazioni in oggetto sono parte di una più ampia attività di trasformazione territoriale che interessa il comune di Nardò. Pertanto, ricadendo all'interno di un'unica variante di destinazione d'uso dei suoli, oggetto della Delibera del Commissario Straordinario n. 61/2010, non possono che essere considerate parte dell'oggetto di una complessiva analisi dell'impatto ambientale eventualmente prodotto;

- il processo di VAS, come già rammentato costituisce " parte integrante del procedimento di adozione e

approvazione” dei piani a cui si applica, in particolare si configura quale endo-procedimento del procedimento urbanistico di approvazione. Nel caso in questione, il Commissario Straordinario ha inteso avviare un procedimento urbanistico di adozione e approvazione di una Variante urbanistica che interessa il complesso delle aree oggetto di ritipizzazione, perciò anche la procedura di VAS e l’analisi degli impatti deve riguardare il medesimo oggetto, ossia la Variante stessa nella sua totalità. Ciò, diversamente da quanto in essere attraverso le procedure di registrazione effettuate singolarmente per i lotti di proprietà di Piccioli R. Michele e Calignano Maria Speranza. L’intenzione della amministrazione di avviare un procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS solo per le aree ritipizzate quali zone F34 in virtù di presunti “impatti ambientali della stessa natura” non risulta essere in linea con i principi della VAS di cui sembra anticipare le conclusioni. La valutazione degli impatti, nella VAS, non discende solo dalla omogenea destinazione delle aree del Piano in esame ma dall’ analisi complessiva degli impatti che ogni parte del Piano, con le proprie caratteristiche, esercita sull’ambiente.

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e precisazioni di cui ai punti precedenti:

- di dover confermare le ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 per la Variante in oggetto di proprietà Piccioli Resto Michele, e di cui all’art. 7.2.a) VIII dello stesso R.R. per la Variante in oggetto di proprietà Calignano Maria Speranza, espresse con la richiamata nota prot. A00-089/1023 del 27.01.2015, che qui si intende integralmente richiamata, e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani urbanistici comunali: “Variante al PRG per la riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell’area di proprietà di Piccioli R. Michele e di un’area contermina per presa d’atto di destinazione urbanistica dettata da opere pubbliche già insistenti sulla stessa” e “Variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi di alcune aree della fascia costiera di Nardò per la modifica dell’art.92 delle N.T.A. del P.R.G. per le zone F.14 e revisione di alcune maglie del P.R.G. tipizzate F.14 a seguito di istanze di riqualificazione - CALIGNANO MARIA SPERANZA”;
- di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre alla procedura di VAS ai sensi dell’art. 7 della L.R. 44/2012 e del Regolamento Regionale n.18/2013, la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale. A tal fine l’autorità procedente dovrà attivare apposita istanza ai sensi della suddetta legge regionale;
- di dover raccomandare all’amministrazione comunale di Nardò, alla luce delle numerose trasformazioni in atto sul proprio territorio, di valutare per procedimenti urbanistici in atto e/o in previsione la necessità di attivare le relative procedure di Valutazione Ambientale con particolare attenzione a quanto disposto dal comma f) dell’Allegato I della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii: “Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto

di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese “le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui all'art.7, comma 2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 per la Variante in oggetto di proprietà “Piccioli Resta Michele “ e di cui all'art. 7.2.a) VIII dello stesso R.R. per la Variante in oggetto di proprietà Calignano Maria Speranza, espresse con la richiamata nota prot. A00-089/1023 del 27.01.2015, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento, e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani urbanistici comunali denominati “Variante al PRG per la riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Piccioli R. Michele e di un'area contermina per presa d'atto di destinazione urbanistica dettata da opere pubbliche già insistenti sulla stessa” e “Variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi di alcune aree della fascia costiera di Nardò per la modifica dell'art.92 delle N.T.A. del P.R.G. per le zone F.14 e revisione di alcune maglie del P.R.G. tipizzate F.14 a seguito di istanze di riqualificazione - Calignano Maria Speranza”.

di dare atto, per quanto sopra esposto, che i piani in oggetto sono da sottoporre alla procedura di VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e del R.R. 18/2013, la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale. A tal fine l'autorità procedente dovrà attivare apposita istanza, ai sensi della suddetta legge regionale;

di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Nardò a cura dell'Ufficio VAS;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 facciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS
ing. A. Antonicelli
